Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2281-C

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORI ASCIUTTI E VITA)

Comunicata alla Presidenza il 18 luglio 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina del prezzo dei libri

d'iniziativa dei deputati LEVI, BACHELET, BARBIERI, COSCIA, DE BIASI, DE PASQUALE, DE TORRE, GHIZZONI, GINEFRA, GIULIETTI, GRANATA, LOLLI, MAZZARELLA, MAZZUCA, NICOLAIS, PES, PICIERNO, ROSSA, Antonino RUSSO e SIRAGUSA

(V. *Stampato Camera n.* **1257**)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 2010

(V. *Stampato n.* **2281**)

modificato dal Senato della Repubblica il 2 marzo 2011

(V. *Stampato Camera n.* **1257-B**)

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

INDICE

Relazione della 7ª Commissione permanente . . . . . *Pag.* 3

Parere della 1ª Commissione permanente . . . . . » 5

Parere della 5ª Commissione permanente . . . . . » 6

Disegno di legge . . . . . » 7

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge sulla nuova disciplina del prezzo dei libri è stato accolto all'unanimità dalla 7ª Commissione permanente in sede referente, nel testo da ultimo licenziato dalla Camera dei deputati.

L'articolato, approvato in prima lettura dalla Camera, indi modificato dal Senato e ora rimasto pressoché immutato dopo l'ulteriore passaggio presso la Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento, è così strutturato:

– secondo l'articolo 1 (rimasto identico), la disciplina del prezzo dei libri contribuisce «allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione»;

– l'articolo 2 (anch'esso rimasto identico) affida all'editore o importatore la determinazione del prezzo da apporre su ciascuna copia e dispone che il prezzo effettivo di vendita al consumatore finale (compresa la vendita per corrispondenza e *on line*) non contempli sconti superiori al 15 per cento (tranne che per alcune categorie di libri) e al 20 per cento per altre categorie (libri venduti in occasione di manifestazioni fieristiche; libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici e così via). Stabilisce inoltre una disciplina specifica per le campagne promozionali;

– l'articolo 3 (l'unico modificato dall'altro ramo del Parlamento) fissa la data a decorrere dalla quale si applicheranno le nuove disposizioni: dal 1° settembre 2011. A distanza di dodici mesi, dovrà essere elaborata una relazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sugli effetti delle nuove disposizioni sul settore del libro. Nel testo, come nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, al comma 3 è stato inserito (accanto a quello dei Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali) il concerto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria ai fini della redazione della predetta relazione. Le modifiche da ultimo introdotte prevedono, inoltre, che tale relazione sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere;

– l'articolo 4 (immutato) reca la clausola di neutralità finanziaria.

Il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea giunge dunque finalmente a conclusione del suo lungo *iter* legislativo, offrendo una tutela della cultura libraria ed una protezione della piccola e media editoria, che già da tempo avrebbero dovuto essere messe in pratica e che dovranno essere ulteriormente approfondite, per corrispondere alle nuove frontiere dell'editoria *on line*.

Al libro materiale si affianca infatti l'ambiente virtuale, come sistema di testi e servizi. È questo il percorso della «generazione» editoriale che stiamo vivendo.

Ferma restando la tutela del libro cartaceo, il cui pregio siamo certi sopravvivrà anche nell'era globale, occorrerà dunque porre presto mano a un sistema di regole e tutele anche per il libro digitale, diverso da quello dell'era analogica. È quindi auspicabile che ora il Parlamento si applichi a legiferare

sul diritto d'autore in rete e sull'*e-book*. Prima che sia troppo tardi.

Insomma, la «nuova disciplina del prezzo dei libri» è un «compromesso positivo». Con le stesse parole, nel 1981 il compianto Paolo Murialdi commentò l'approvazione della riforma dell'editoria. E, infatti, da allora tante cose sono accadute.

Ora – anche per il libro – il «compromesso» va spostato più avanti.

ASCIUTTI e VITA, *relatori*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BATTAGLIA)

5 luglio 2011

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VACCARI)

6 luglio 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Oggetto e finalità generali)

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Art. 2.

(Disciplina del prezzo dei libri)

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.

3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. È comunque fatta

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Oggetto e finalità generali)

Identico

Art. 2.

(Disciplina del prezzo dei libri)

Identico

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.

4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università.

5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere *e)* e *f)*, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.

Art. 3.

(Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º settembre 2011.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti delle

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

(Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico**,** con il Ministro per i beni e le attività culturali **e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette **alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro** alle Camere**,** una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)

Identico

€ 1,00